

Studio Legale
Avv. Marta Borghese
Piazza dei Martiri n. 8
84078 - Vallo della Lucania (Sa)
Tel./fax: 09744693
p.e.c: martaborghese@puntopec.it

N. 8482/15R-G

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro

Reclamo ex art. 669 terdecies e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Per:

1. **BARBARA BIAGIOTTI** (c.f.:BGTEBR69D47F839I), nata a Napoli in data 07.04.1969 e residente a Santa Marina (Sa) in contrada Pantano n. 70;
2. **BEATRICE DE ROSA** (c.f.:DRSBRC70C65A717T), nata a Battipaglia (Sa) il 25.03.1970 e residente ad Albanella (Sa) in via Giustiniano n. 3;
3. **LUCIA DESIDERIO** (c.f.:DSDLUC80T70C129E), nata a Castellammare DI Stabia (Na) il 30.12.1980 e residente ad Angri (Sa) in via P.L. Redentorista n. 7;
4. **ANTONELLA NAPOLITANO** (c.f.:NPLNNL65B58H703C), nata a Salerno il 18.02.1965 ed ivi residente in via Settimio Mobilio n. 7, tutte rappresentate e difese, in virtù di procura alle liti a margine del presente atto, dall'avv. Marta Borghese (c.f.: BRGMRT69A53L628Z - tel./fax :09744693-pec: martaborghese@puntopec.it), con cui elettivamente domiciliano in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 127, presso lo studio dell'avv. Patrizia Totaro.

Il predetto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria presso il proprio studio a mezzo fax al n. 09744693 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: martaborghese@puntopec.it

Contro:

Avv. Marta Borghese, Vi conferisco il più ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, compreso il giudizio di opposizione ed esecuzione, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare somme e rilasciare quietanze, proporre domanda riconvenzionale, integrare il contraddittorio, chiamare terzi in causa, fare ed accettare rinunce agli atti, riassumere il giudizio, proporre impugnazioni, delegare altri procuratori. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Con Voi eleggo domicilio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 127, presso lo studio dell'avv. Patrizia Totaro.

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ex artt. 23 e 26 del D.Lgs. cit.

Vallo della Lucania (Sa), lì

Marta Borghese
Lucia Desiderio
Barbara Biagiotti
Beatrice De Rosa
Antonella Napolitano
Avv. Marta Borghese

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma in Viale Trastevere 76/a;
- **MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (c.f.:80039860632), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55;
- **MIUR- Ufficio Scolastico regionale per la Campania- Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno** (c.f.: 95074310657), in persona del legale rapp.tep.t., con sede in Salerno in località Fuorni, via Monticelli s.n.c., tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio De Rosa

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)), vigenti negli anni scolastici 2014-2017.

*** **

Avverso e per la riforma dell'ordinanza n. 28513, resa in data 06.11.2015 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno – dott.ssa Musella - nel procedimento R.G. n. 6838 - sub.1/2015, depositata in cancelleria e comunicata a mezzo pec nella medesima data del **10.11.2015**.

A) Le circostanze di fatto e di diritto di cui alla controversia in oggetto, sono così esposte nel ricorso introduttivo depositato il 25.09.2015, che qui di seguito integralmente si riporta:

PREMESSO CHE:

1. *Le ricorrenti sono abilitate alla professione docente nelle Scuole del Grado Preparatorio (Scuola dell'Infanzia) in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito presso la Scuola Magistrale entro l'a.s. 2001/2002.*
1. *Ad eccezione della sig.ra Antonella Napolitano, sono attualmente inserite nella II^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA), ossia nelle graduatorie che consentono soltanto il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (v. doc. all. n. 2).*
2. *La sottostante tabella illustra la condizione soggettiva delle ricorrenti come risulta dalla documentazione allegata in atti:*

Nominativo del ricorrente	Diploma di maturità magistrale ed anno scolastico di conseguimento	Istituto	Classe di concorso di abilitazione all'insegnamento	Punteggio maturato nelle graduatorie di Circolo e di Istituto
BARBARA BIAGIOTTI	Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole di grado preparatorio A.S. 1998/1999	Istituto Magistrale Statale " T. Campanella" di Napoli	AAAA	17
BEATRICE DE ROSA	Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del Grado preparatorio A.S. 1998/1999	Scuola Magistrale convenzionata "Casa Gioiosa" di San Marco di Castellabate (Sa)	AAAA	14
LUCIA DESIDERIO	Diploma di tecnico dei Servizi Sociali Abilitante all'insegnamento nelle Scuole del Grado preparatorio - A.S 1999/2000	Scuola Magistrale Riconosciuta "Santa Caterina da Siena D.R." di Pompei-	AAAA	
ANTONELLA NAPOLITANO	Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio - A.S. 1983/1984	Scuola Magistrale Convenzionata "Agazzi" di Salerno	NO	

3. In forza del titolo abilitante da queste posseduto, ossia del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, le istanti hanno inviato

al M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ufficio X
– Ambito Territoriale di Salerno, una DOMANDA/DIFFIDA (doc.
all. n.3) con cui hanno invitato e diffidato quest'ultimo a disporre il
loro inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento
definitive (GAE) dell'Ambito Territoriale di Salerno per le classi di
concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valide per gli anni scolastici
2014-2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati ed
utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei
posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs.
n. 297/1994 e s.m.

4. Ad oggi, non hanno ricevuto alcun riscontro alla lettera di diffida
inviata e si trovano ancora esclusa dalle predette GAE.

*** **

Sulla base di quanto premesso, le ricorrenti, in considerazione del diploma
magistrale posseduto, in quanto titolo abilitante conseguito entro l'a.s.
2001/2002, rivendicano il diritto ad essere incluse per le classi di concorso
Scuola dell'Infanzia (AAAA), nella III^a fascia delle graduatorie ad
esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno valide per gli anni
scolastici 2014 -2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati ed
utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti
annualmente banditi dal M.I.U.R ex art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994 e s.m.

Tanto, per i motivi di fatto e di diritto che di seguito si esporranno.

*** **

**A) In via preliminare: sussistenza della giurisdizione del Giudice del
Lavoro**

E' innegabile che la presente controversia sia da attribuire alla giurisdizione
del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale scolastico
docente ed educativo, infatti, non possono essere considerato l'esito di una
procedura concorsuale vera e propria (con un bando, una selezione, un atto
di approvazione), trattandosi, invece, di una mera procedura che consente
l'inserimento di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti e
che è preordinata al conferimento (del tutto eventuale) dei posti di lavoro che
si rendono disponibili.

Per tanto, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli
concorsi in graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), ove sono inclusi
tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione
giuridica soggettiva delle persone inserite nella graduatoria stessa,
divenendo posizione di "diritto soggettivo".

Essa, infatti, concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Per tale ragione, è del tutto ineccepibile la giurisdizione del G.O e, dunque, del Giudice del Lavoro, anziché del G.A.

Sul punto, è granitico l'orientamento espresso dalla giurisprudenza.

In particolare, la recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 3415 del 07.07.2015, resa proprio in tema di inserimento in GAE, ha affermato: "la natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo(o, comunque, una situazione di natura privatistica), che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi, al contrario, di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite è la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il Decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario".

La Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, con ordinanza n. 16756 del 23.7.2014;

"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con

riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali- per le quali l'art. 63 del D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo-, in quanto trattasi piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili (Regola giurisdizione)".

Ancora: "in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5794 del 24.11.2014; Riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014 n. 4414).

"Non è ricompresa nella nozione di concorso, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 165/2001, la fattispecie delineata in materia scolastica dell'art. 401 D.Lgs. n. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando di una procedura, di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione"(T.A.R Lazio, Roma, sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014);

"Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto

inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (personale ATA) . Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale, l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013).

A riguardo possono ancora segnalarsi, ex multis, altre pronunce sia del G.O. che del G.A. (Cass. civ. Sez. Unite, ordinanza n. 4288 del 21.2.2013; Tar Lazio Roma, sez. III Bis n.ri 122 e 123 del 09.01.2013; T.A.R Veneto, Venezia, sez. III, n. 813 del 14.06.2012; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 11 del 12.07.2011; T.A.R Piemonte Torino, sez. II, n. 890 del 25.07.2012; Cass. civ. Sez. Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011; n.ri 4296; 4295, 4294, 4293, 4291, 4291, 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013).

PROPRIO IN MERITO AD IDENTICA CONTROVERSIA, è intervenuto, tra l'altro, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 20.07.2015 n. 1016, con cui, come si dirà anche in seguito, ordinando l'inserimento nella III fascia delle GAE di alcune diplomate magistrali ante l'anno 2001/2002, ha affermato che "in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al G.O., venendo in esso assunti la capacità ed i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto, la conformità delle legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (SS UU. N. 27991/2013).

... "Nel caso di specie, l'Adunanza Plenaria (del Consiglio di Stato) ha osservato che, con riferimento all'inserimento degli aspiranti nelle graduatorie scolastiche, deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs n. 16 del 2001" Giova infine sottolineare che, diversamente dal giudizio che ha poi condotto in secondo grado all'emanazione da parte del Consiglio di Stato della sentenza n. 1973/2015 (procedimento proposto in primo grado antecedentemente all'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed avente ad oggetto l'annullamento del Decreto Ministeriale 235/2014), con il presente procedimento viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando i nominativi delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quali destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.

Tanto è in linea anche con quanto stabilito dallo stesso D.M. 235/2014 di

aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014-2017, il quale, all'art. 11, comma 6, prevede che "la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro".

b) Sussistenza della legittimità della pretesa delle ricorrenti di essere inserite nella III^a Fascia delle G.A.E

Sub. 1: il reclutamento dei docenti

Al fine di esporre le ragioni che sono alla base della domanda proposta dalle ricorrenti di inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E), appare opportuno ricordare, tramite un excursus storico normativo, quale è l'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

La L. n. 124/1999, all'art. 1, ha apportato modifiche alle modalità di reclutamento a regime del personale docente del ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti periodicamente integrabili.

In particolare, il suddetto articolo ha sostituito l'art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 nel seguente modo: " Art. 399 – (accesso ai ruoli)-1.L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione in parola, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli e per esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito, con modificazioni, nella L. 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

PRIMA FASCIA, riservata ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs n. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. n. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

TERZA FASCIA, numericamente più nutrita, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi, (come i precedenti) a e quelli che fossero inseriti,

alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

Quest'ultima, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla L. 4 giugno 2004 n. 143 e s.m., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

Ciò significa che LA TERZA FASCIA delle graduatorie permanenti utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, costituisce l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla L. n.124/1999.

La L. n. 107/2015 (Legge sulla Buona Scuola), ha mantenuto tale doppio canale di reclutamento.

Essa, infatti, all'art.1, comma 109, ha confermato l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato, attingendo per il 50% a concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami (lett. a) e per il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento fino al totale scorrimento delle graduatorie (lett.c).

Sub. 2): la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento ed il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione

La L. n. 296/2006, all'art. 1, comma 605, lettera c), stabilisce che "per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure ed investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della Pubblica Istruzione, sono adottati interventi concernenti: ..c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 (...), per complessivi 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli aspetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i

corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica”.

L'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006, pertanto, con il dichiarato intento di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”.

Detta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “ad esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali era stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La legge finanziaria n. 296/2006, quindi, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati DOPPO la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; il che non è certo il caso delle ricorrenti che, invece, avevano conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia PRIMA di tale trasformazione.

Sub. 3): il riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento

Il D.Lgs n. 297/1994, all'art. 194, comma1, ha previsto che “al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne“(ora Scuola dell'Infanzia).

Detta norma è stata abrogata dalla L.n. 226 del 17.20.2005 che, però, all'art. 31, comma2, ha previsto che le disposizioni abrogate “(.) continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi (...)”.

L'art. 197, comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994 ha stabilito che “a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”.

In seguito tale sistema è stato riformato e sono stati aboliti sia l'Istituto Magistrale che la Scuola Magistrale, o meglio, essi sono stati trasformati in

un nuovo istituto di istruzione secondaria (con un corso di studi di durata quinquennale) alla cui conclusione si consegue un diploma che non ha valore abilitante. Tuttavia, per ovvie ragioni di equità, la normativa ha fatto salvo il valore abilitante dei precedenti diplomi di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale.

Il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, infatti, rubricato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare", indica espressamente tra le premesse: " Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare, :... l'art. 194, comma 1 e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

L'art. 2 del citato D.M. afferma che "i titoli di studio conseguiti al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Poi, al successivo art. 3, comma 1, precisa: " in relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado(...) di durata quinquennale (...) Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità NON avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

L'art. 15, comma 7 del DPR n. 232/1998 con cui è stato approvato il "Regolamento recante la disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della L. 10 dicembre 1997 n. 425", nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Dopo tali normative, è intervenuta la L. n. 226/2005 che ha definitivamente abrogato l'art. 194 del D.Lgs n. 297/1994, ancora ribadendo e prevedendo, all'art. 31, comma 2, come le disposizioni abrogate "(...) continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al

completo esaurimento delle predette classi (...)"

Fino al 1997, dunque, il sistema scolastico finalizzato all'insegnamento prevedeva, in via generale e, salvo gli istituti sperimentali,:

- 1) il diploma di Scuola Magistrale che costituiva titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna (ora Scuola dell'Infanzia);
- 2) diploma di Istituto Magistrale che costituiva titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare (ora Scuola Primaria) e anche per la Scuola Materna (ora scuola dell'Infanzia)

In seguito, tale sistema è stato riformato e sia l'Istituto Magistrale che la Scuola Magistrale sono stati trasformati in un nuovo istituto di istruzione secondaria (di durata quinquennale) il cui diploma non aveva e non ha valore abilitante.

Tuttavia la normativa intervenuta ha fatto salvo il valore abilitante del precedente diploma di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale.

Vi è dunque una netta distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento (cioè coloro i quali hanno conseguito il diploma magistrale ENTRO L'A.S. 2001/2002), al cui diploma VIENE RICONOSCIUTO il valore di titolo abilitante all'insegnamento e
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento (ossia coloro i quali l'hanno conseguito dopo l'a.s. 2001/2002), al cui titolo conseguito al termine dei nuovi corsi di studio NON VIENE ATTRIBUITO il valore di titolo abilitante all'insegnamento.

In particolare, riassumendo, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi di studi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Quanto stabilito dalla normativa sopra enunciata, ha trovato ampia conferma e riscontro nel recentissimo Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2014), con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (numero affare 04929/2012).

Con esso è stato affermato in maniera definitiva che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, "..prima della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito negli istituti magistrali, al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15 co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 (..)" (Consiglio di Stato, Seconda Sezione, numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Dopo la suddetta pronuncia, il M.I.U.R, nonostante la chiarezza di essa, ne ha preso atto soltanto parzialmente ed in maniera illogica.

Esso, infatti, con il Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014, ha riconosciuto dopo anni e per la prima volta il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ma solo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia d'Istituto, negando, ingiustificatamente, la possibilità di ingresso nelle graduatorie ad esaurimento.

Ed infatti, il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, che reca disposizioni per l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014.2017, ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, consentendo tale facoltà di aggiornamento solo ai docenti già in essa inclusi e, pertanto, già registrati sulla piattaforma telematica "Istanze on line".

In tal modo, non ha permesso ai docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2012-2002 alcuna possibilità di presentare domanda di inserimento nelle GAE.

L'art. 9, commi 2 e 3 del predetto D.M. ha statuito, infatti, che "la ..domanda (n.d.r. di permanenze e di aggiornamento e/o di trasferimento)... dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB secondo le seguenti modalità:

- a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, Istanze on Line- presentazione delle

Istanze via Web-registrazione", presente sull'homepage del sito internet del questo Ministero";

b) inserimento della domanda via web.

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b), ha previsto che è motivo di esclusione... la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto all'art. 9, commi 2 e 3.

La piattaforma web. Denominata "Istanze on line", non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle GAE, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha concesso la possibilità ai docenti che ne erano in possesso di registrarsi nel sistema telematico del M.I.U.R., impedendone non solo la presentazione delle domande ma addirittura anche soltanto la registrazione.

Sub.4): la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015

Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973/2015, ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui esso non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per gli a.s. 2014-2017, sancendo, una volta per tutte, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito in tale arco temporale.

Nella suddetta pronuncia, infatti, esso afferma: "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Ed ancora: "...Risulta altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo tale riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (...)

A seguito della emanazione della predetta sentenza, come detto in premessa, le ricorrenti hanno inviato al MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno - una diffida con cui chiedevano l'inserimento nella III^ fascia delle GAE, che rimaneva del tutto

priva di effetto.

Sub. 5) efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015

Con la pronuncia in parola, il Consiglio di Stato ha dunque annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui non permetteva a coloro che avevano conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale di essere inseriti nella III^a fascia delle GAE.

Trattasi di una pronuncia di annullamento che, sebbene resa nell'ambito di un procedimento di impugnativa inter partes, tuttavia, ha ad oggetto un Decreto Ministeriale avente portata generale.

Ebbene, riguardo alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse attribuire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, in quanto l'eliminazione dal diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes e, dunque, anche nei confronti dei soggetti che non sono state parti del processo ma che vengono comunque toccati dagli effetti dell'atto caducato.

In verità, proprio prendendo passo da tali casi pratici, la dottrina è arrivata ad individuare una categoria di atti, dall'annullamento dei quali viene a generarsi un effetto che non può considerarsi limitato solamente alle parti processuali ma che ha effetti erga omnes.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e da quelli generali che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità. Essi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (cfr. Cass. Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2374 in Gius. Civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio

dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa.

Tanto è stato ribadito anche dal T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV del 07.09.2012 n. 3811, il quale ha affermato, in caso di annullamento di atti

generalì ed indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132, art. 1 Legge n. 311/2004 e confermato dal comma. 6, art. 41 del D.L. n. 207/2008.

"La finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

E' fuor di dubbio, dunque, alla luce di quanto affermato, che la pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato n. 1973/2015, per logicità ed equità oltre che per diritto, giovi anche alle ricorrenti con conseguente esclusione della possibilità per il M.I.U.R di respingere le loro richieste sulla base disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa e dunque eliminate dal mondo giuridico.

Sub 6): la recentissima giurisprudenza dei Tribunali del Lavoro già maturata

Frattanto, la via tracciata dalla sentenza del Consiglio di Stato ha spianato la strada al G.O in funzione di Giudice del Lavoro che, attraverso provvedimenti emessi in via cautelare, si è dichiarato del tutto favorevole all'accoglimento delle domande volte all'inserimento nella terza fascia delle GAE di ricorrenti in possesso di diploma magistrale ottenuto entro l'anno scolastico 2001-2002. (Tribunale di Pordenone, con ordinanza cautelare n. 1016 del 20.07.2015 e del 11.06.2015; Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 14.07.2015; Tribunale di Como, con ordinanza cautelare del 29.07.2015, emessa inaudita altera parte).

In merito, si è pronunciato anche il Tribunale di Salerno, con ordinanza cautelare del 08.09.2015, con cui ha accolto il reclamo presentato avverso il rigetto dell'istanza cautelare volta all'immediato inserimento nelle GAE con relativa partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo stabilito dalla L. n. 107/2015.

In particolare, il collegio giudicante ha evidenziato che "non è possibile dubitare della sussistenza del fumus boni juris, venendo in rilievo il perdurante quanto ingiustificato comportamento dell'amministrazione convenuta che, pur dopo l'annullamento del DM 235/2014, da parte del C.d.S. nei termini sopra indicati, non ha ritenuto di apportare alcuna modifica al sistema informatico di presentazione delle domande, di fatto perseverando nell'atteggiamento che ha impedito l'accesso alle graduatorie

di cui si discorre”.

Esso, pertanto, ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento, nelle quali avrebbe dovuto essere inserita qualora il titolo abilitante fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero precisando che, anche dopo il riconoscimento, ha però in maniera singolare continuato a non riconoscerlo per la iscrizione in tali graduatorie. Il Collegio, dunque, condividendo le valutazioni del Consiglio di Stato, ha sostenuto che “chi, come la ricorrente, era in possesso del diploma magistrale fino al 2001-2002 non poteva essere considerato nuovo abilitato da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie poiché la norma fa espressamente salvi “i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione” prima della trasformazione delle graduatorie” da *Permanenti ad Esaurimento*”.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, inoltre, ha poi riconosciuto la sussistenza del *periculum in mora*, affermando: “non v’è dubbio che il tempo occorrente per la celebrazione del processo di merito esporrebbe la ricorrente, non inserita nelle graduatorie a esaurimento, a gravi danni professionali, soprattutto tenuto conto delle nuove immissioni in ruolo che verranno effettuate in ragione della recente approvazione della legge di riforma della scuola e del relativo piano di stabilizzazione del personale precario”.

Per questo motivo, dunque, il reclamo è stato integralmente accolto, con condanna del M.I.U.R ad inserire la ricorrente nelle graduatorie a esaurimento d’interesse ed a “consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie definitive valide per gli anni scolastici 2014/2017”. Il Ministero, ora, dovrà dunque provvedere all'immediato inserimento della ricorrente nelle GAE con conseguente partecipazione della stessa al piano assunzionale già avviato.

*** **

C) Il danno subito dalle ricorrenti a causa del mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Il mancato inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento ha determinato e determina a carico delle ricorrenti l’esclusione dai piani di assunzione in ruolo, (oltre che dagli incarichi a tempo determinato).

Ed infatti, la Legge n. 296/2006, all’art. 1, comma 605, lettera c), come già detto innanzi, con la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento, ha previsto la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, pari a complessive 150.000 unità, onde risolvere l’annoso


problema del precariato.

Tuttavia, a causa dell'illegittimo quanto ingiustificato comportamento del M.I.U.R., le ricorrenti sono state impossibilitate a diventare parte del contingente di assunzioni previsto nel 2007, ritrovandosi, ad oggi ancora nella deplorabile condizione di precariato.

Tale situazione si è nuovamente ripetuta.

La legge di Stabilità 2015 e la Legge n. 107/2015 sulla Buona Scuola, infatti, hanno previsto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato (art.1, commi 95 e ss. L. 107/2015) di oltre 100.000 docenti ripartito in fasi che è partito da agosto 2015 e che si sta ancora svolgendo (inerendo ora la cosiddetta fase C che interesserà i docenti tra i mesi di ottobre – novembre) . Tale piano straordinario di assunzioni riguarda ESCLUSIVAMENTE i docenti inseriti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della L. n. 107/2015, ovvero il 16 luglio 2015, nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso pubblico, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D.Lgs. n. 297/19954.

Più specificamente, il predetto piano straordinario, all'art.1, comma 96, ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 l'assunzione a tempo indeterminato dei seguenti docenti:

- 
- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con Decreto Direttoriale del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012;
 - gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge (ossia il 16.7.2015) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Le ricorrenti, dunque, non essendo incluse nelle graduatorie ad esaurimento, non sono state ammesse a partecipare a tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei precari.

Il pregiudizio delle ricorrenti risulta ancora maggiore se si considera che la citata L. n. 107/2015 ha previsto la naturale e progressiva soppressione delle GAE. L'art. 1, comma 105, infatti, recita: "a decorrere dal 01.09.2015, le graduatorie di cui al comma 96, lett. B) (ovvero le graduatorie ad esaurimento del personale docente), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

Palesi gli effetti derivanti da tali normative, tanto prorompeni da ipotecare l'intero futuro delle ricorrenti.

E' evidente, pertanto, alla luce di quanto detto, il loro danno da perdita di chance, danno per il quale esse chiedono il risarcimento in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti e

provvedimenti necessari al loro inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e degli annessi elenchi di sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017 con efficacia retroattiva, ossia con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 (in quanto già da quel momento, ella avrebbe avuto pieno titolo ad esservi inclusa) o, in via subordinata, dalla data di presentazione delle domande/ diffide inviate al MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea (doc. all. 3) ovvero, in via ancora più gradata, dalla data della presente domanda giudiziale.

D) Sussistenza del periculum in mora per l'emanazione di una misura cautelare in corso di causa anche inaudita altera parte

Nelle more della decisione della controversia nel merito, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta alle ricorrenti di accedere al sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle GAE o, quantomeno, che le autorizzi a presentare tale domanda in forma cartacea.

Tale riconoscimento è, tra altro, assolutamente necessario per partecipare al piano di assunzione ex L. 107/2015, avviato ed ancora in corso.

Affinché ciò sia possibile, è necessario che sia ritenuta valida ed efficace la domanda in formato cartaceo contenente l'ordine di preferenza tra le 101 province dalle ricorrenti presentata ed inviata al M.I.U.R. (doc. all. n. 4).

La ricezione di tale domanda di inserimento in GAE, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti e, pertanto, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie, nonché espressione delle opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

Quest'ultimo, infatti, si articola in quattro fasi (fase ZERO - fase A- fase B- Fase C), due delle quali, (la FASE B e la FASE C) prevedono la possibilità di assunzione a livello nazionale, in uno dei 101 ambiti territoriali provinciali secondo l'ordine di preferenze espresso.

Nello specifico:

- 1) La FASE ZERO, ha riguardato l'assunzione dei vincitori del concorso del 2012 nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50%;
- 2) la FASE A. ha riguardato le assunzione degli iscritti a pieno titolo (alla data del 16.07.2015) nelle GAE, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50%;

- 3) la FASE B ha riguardato l'assunzione dei restanti vincitori del concorso 2012 nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale (ossia nell'ambito di uno dei 101 ambiti territoriali);
- 4) la FASE C riguarderà l'assunzione dei restanti iscritti nelle GAE, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale (ossia sempre nell'ambito di uno dei 101 ambiti territoriali).

L'adozione del D.M. 470 del 07.07.2015 e il Decreto del Direttore Generale del MIUR -prot. n. 767 del 17.7.2015-, peraltro, hanno previsto tempi strettissimi per lo svolgimento delle procedure di immissione in ruolo degli iscritti in GAE.

In particolare, per la partecipazione alle quattro fasi previste è stato reso obbligatorio presentare una domanda telematica (sempre tramite la piattaforma "Istanze on line" a decorrere dal 28 luglio fino al 14 agosto 2015, contenente l'ordine di preferenza dei 101 ambiti territoriali provinciali, come detto sopra).

Le ricorrenti, pertanto, non essendo ad oggi ancora presenti nelle graduatorie ad esaurimento, sono nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari, di talché non hanno potuto partecipare alle FASI A e B e nemmeno potranno partecipare a quella C per la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che impegnerà i mesi di ottobre e novembre, a seguito della comunicazione al sistema informatico da parte delle scuole del fabbisogno dei docenti.

Ma non solo: vi è una ulteriore ragione che impone la richiesta di una misura cautelare. Essa, infatti, è assolutamente necessaria per consentire alle ricorrenti, nell'attuale a.s. 2015-2016 di poter essere comunque destinatarie di incarichi a tempo determinato (al 30 giugno o al 31 agosto) sull'organico di fatto (e non di supplenze brevi e saltuarie), permettendole l'acquisizione di punteggio che comunque potrebbe consentirne l'assunzione a tempo indeterminato.

La scelta del presente procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, risultano indifferibili in conseguenza della mancanza del tempo materiale necessario per far valere in sede ordinaria il diritto azionato onde consentirne la partecipazione quanto meno alla FASE C del piano straordinario di assunzione, nonché, in ogni caso, per l'assunzione a tempo determinato con incarichi al 30 giugno o al 31 agosto.

Il ricorso all'azione ordinaria, infatti, anche alla luce della citata L. n. 107/2015 che ha previsto (all'art.1, comma 105) la naturale e progressiva soppressione delle GAE, determinerebbe per esse, un danno irreparabile.

Esso, infatti, le farebbe perdere non solo l'occasione di prendere parte all'ultima fase del piano straordinario di immissione ma, anche, in ogni caso, di essere destinatarie di un contratto di lavoro a tempo determinato con successiva possibilità (per ulteriore punteggio maturato) di essere poste nel ruolo della scuola pubblica con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

E' evidente, quindi, che il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria – ancorché nelle forme del rito speciale del lavoro- del diritto delle parti ricorrenti e delle nuove immissioni in ruolo dovute al piano straordinario di assunzione, non può trovare alcuna riparazione per equivalente, trattandosi di bene giuridico non patrimoniale, come ha rilevato anche da questo Tribunale sez. Lavoro - proprio nella recentissima pronuncia del 10.09.2015, di cui sopra si è fatta menzione.

Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014 ha chiarito il pregiudizio esistente, affermando che i soggetti come le ricorrenti appartengono al personale precario e che di conseguenza per esse l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua anzi estrema possibilità di accedere ad un'occupazione stabile.

In tema di periculum in mora, giova ricordare come i Giudici del Lavoro dei Tribunali di Como (con ordinanza inaudita altera parte del 29.07.2015), Tivoli, Ferrara e Ravenna hanno immediatamente riconosciuto al diritto a presentare domanda ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie con condanna del MIUR ad attivarsi in tal senso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di ragionevolezza; e ciò in via d'urgenza, con provvedimento reso ex art. 700 c.p.c. affermando che il pericolo del danno grave ed irreparabile appare in maniera evidente siccome in mancanza della cautela richiesta in ricorso, il diritto dei ricorrenti rischia in concreto di sfumare per sempre, venendo essi privati di ogni chance di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle graduatorie costituisce un necessario e propedeutico adempimento.

*** **

Tutto ciò rappresentato e premesso, le ricorrenti, come sopra rappresentate e difese, chiedono al Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM DELLA NULLITA'

- A) del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle
ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle
graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno per le classi di
concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e, in particolare, nella parte in
cui:*
- all'art. 9, rubricato " Modalità di presentazione delle domande",
commi 2 e 3, stabilisce che ..la domanda (...) dovrà essere presentata
esclusivamente con modalità WEB (...)secondo le seguenti modalità
(...) a) registrazione del personale interessato; tale operazione che
prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una
istituzione scolastica, qualora non sia stata compiuta in precedenza,
può essere sin da ora effettuata , secondo le procedure indicate
nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line"-presentazione delle
Istanze via web- registrazione", presente sull'home page del sito
internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della
domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile
2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14.00) nella sezione dedicata,
"Istanze on line"- presentazione delle Istanze via web- inserimento",
presente sul sito internet del Ministero";*
 - all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni ed esclusioni", al comma 2,
lettera b), stabilisce "(...) è motivo di esclusione (...) la domanda
presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi
2 e 3 (...)";*
- B) di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresi quelli che
danno attuazione alla L. n. 107/2015 (Legge sulla Buona Scuola);*
- C) delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale
di Salerno, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) ed annessi
elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014-2017,
relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella
parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.*

IN VIA CAUTELARE

INAUDITA ALTERA PARTEo, in subordine, previa fissazione di udienza ad
hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie
determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di
inserimento delle RICORRENTI nella III fascia delle graduatorie ad
esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di*

concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) ed annessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014-2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta le domande/diffide inviate da ciascuna delle ricorrenti al M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea (doc- all. n. 3), con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del M.I.U.R, o, comunque in subordine, consentendone la nuova produzione in via cartacea;

- *ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere le predette domande e dunque inserire le ricorrenti nelle predette graduatorie ad esaurimento e relativi elenchi per il sostegno a pieno titolo a tutti gli effetti con il punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;*
- *quanto sopra CON EFFETTO RETROATTIVO dalla data di approvazione delle GAE ovvero dalla data di presentazione delle domande/diffide inviate da ciascuna delle ricorrenti al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea(doc- all. n. 3), o, ancora più in subordine, dalla data della domanda giudiziale e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.*

NEL MERITO

Previo disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti,

- *accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valide per gli anni scolastici 2014-2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ad ognuna di esse applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia della graduatoria ad esaurimento di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 235/2014;*
- *condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014-2017, con decorrenza dalla data della loro approvazione ovvero, in subordine, dalle date presentazione delle domande/ diffide inviate da ciascuna delle ricorrenti al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale*

per la Campania - Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea (doc- all. n. 3), ovvero, in via ancora più subordinata, dalla data della domanda giudiziale e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ad ognuna delle ricorrenti applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 235/2014, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

*** **

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte in subordine a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

*** **

- IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il M.I.U.R a riutilizzare le graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014-2017 – così come rettificate per effetto dell'inserimento della ricorrenti -con decorrenza dalla data di presentazione della domanda/diffida in via cartacea inviata al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea (doc- all. n. 3) o, in via ancora più gradata, da quella giudiziale, ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato o, comunque, di contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, con il M.I.U.R in applicazione del principio meritocratico del miglior punteggio maturato nelle medesime graduatorie.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso spese forfetarie, (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compreso quello di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimi delle Amministrazioni convenute.

Si offrono in produzione:

1. copia del diploma di maturità magistrale delle quattro ricorrenti;
2. copia decreto del M.I.U.R del 25.07.1990 in merito alla validità di titolo abilitante all'insegnamento nella Scuola del grado

Preparatorio del diploma di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito da Lucia Desiderio;

- 3. autocertificazioni attestanti il punteggio nella II^a fascia delle GI delle quattro ricorrenti;*
- 4. copie domande/diffide inviate M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea dalle quattro ricorrenti con allegati ricevute di avvenuto invio e degli avvisi di ricevimento;*
- 5. copie graduatorie definitive ad esaurimento di III fascia dell'Ambito Territoriale di Salerno valide per gli anni scolastici 2014-2017 (Scuola dell'Infanzia);*
- 6. D.M. n. 235/2014;*
- 7. D.P.R. del 25.03.2014;*
- 8. copia Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015;*
- 9. copia piano straordinario delle assunzioni L. 107/2015 relativo alla FASE C estratto dal sito internet del M.I.U.R. - stralcio;*
- 10. copia ordinanza del Tribunale di Pordenone sez. lav. n. 1016 del 20.07.2015;*
- 11. copia ordinanza del Tribunale di Pordenone- sez. lav. Del 11.06.2015.*

**** *

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c

Il sottoscritto avvocato Marta Borghese, quale procuratore e difensore delle ricorrenti in virtù di procura speciale alle liti a margine del presente ricorso,

premesse che

il ricorso proposto ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Salerno per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);

La Legge n. 107/2015, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo, all'art. 1, comma 100, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali; il che implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle GAE, potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali con derivante potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento delle platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;



poiché risultano controinteressati al presente ricorso **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dei 101 ambiti territoriali italiani** per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014-2017, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere ad essi notificato.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione della consistenza numerica dei destinatari e dell'impossibilità di identificarli;

la tradizionale notificazione per pubblici proclami, che prevede la pubblicazione sulla G.U. di un estratto del ricorso, sarebbe oltremodo onerosa per le ricorrenti;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami, peraltro, è stata più volte messa in dubbio, come ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione IV con la pronuncia n. 106 del 19.02.1990: *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato.."*

già l'art. 12 della L. 21.07.2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, **compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazioni per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessato al procedimento su cui si controverte;

con recenti provvedimenti giudiziali inerenti ricorsi aventi lo stesso oggetto del presente, i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato tale alternativa forma di notificazione, ammettendo che *"..l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c., autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria ..(Tribunale di Genova, sez. lav., R.G. n. 3578/11,*

provvedimento del 01.09.2011 pubblicato sul sito internet del MIUR).

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica **continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutti i casi in controversie collettive**. Si veda, a tal riguardo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con le modalità di cui all'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014-2017- attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi la quale si procede; numero del registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome delle ricorrenti ed indicazione dell'amministrazione convenuta;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei contro interessati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014-2017 (ed , in particolare, i docenti inseriti per le suddette classi concorsuali nell'ambito territoriale di Salerno)";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza.

Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, successivamente modificato dall'art. 37 del D.L. 06.07.2011, convertito dalla legge 15.07.2011 n. 111, le ricorrenti dichiarano di avere un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. relativo all'anno 2014, inferiore ad euro 34.107,72, come indicato nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritta dalla stesse che, unitamente a copia delle rispettive carte di identità, si allegano alla nota di firma iscrizione a ruolo.

- B) A seguito del deposito del ricorso, il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Irma Musella che fissava l'udienza del 06.11.2015 per la discussione dell'istanza cautelare.
- C) Nel giudizio così instaurato si costituiva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno, depositando “*memoria di costituzione e comparsa di risposta*”, con cui eccepeva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso.
- D) All'udienza del 06.11.2015, il G.d.L. – dott.ssa Musella- , all'esito della discussione, si riservava.
- E) Il predetto Giudicante, scioglieva la riserva, pronunciando ordinanza n. 28513, datata 06.11.2015, depositata in cancelleria il 10.11.2015 e comunicata via p.e.c. in pari data, con cui rigettava la domanda, rinviando la statuizione sulle spese alla fase di merito che fissava per il 09.06.2016.
- F) Nell'ordinanza impugnata, questi:
- riteneva CORRETTAMENTE la giurisdizione del G.O., argomentando, sulla scorta di chiare pronunce della Suprema Corte, che la pretesa vantata dalle ricorrenti, ossia il diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le classi di concorso della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, “*comportava l'affermazione di una posizione di diritto soggettivo*”, come tale devoluta alla giurisdizione del G.O.
 - Nel merito, respingeva le domande delle ricorrenti sul presupposto della insussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

圖書天美 出版總社

28

SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

Il Giudice monocratico, nel suo provvedimento, afferma, *in primis*, che *"le graduatorie risultano chiuse da anni, essendone previsto soltanto l'aggiornamento"* (pag. 5 ord. cit.).

Prosegue precisando che *"la preclusione all'inserimento degli istanti nelle graduatorie ad esaurimento, non deriva dal citato D.M. 235/2014, che regola la diversa materia dell'aggiornamento delle graduatorie e dei trasferimenti da una provincia all'altra, bensì direttamente dalla normazione primaria sopra richiamata, ovvero dall'art. 1 co. 605 lett. c) l. 296/2006 e dall'art. 9 co 30 d.l. 70/2011 conv. in l. 106/2011"* (pag. 7 ord. cit.).

Ma vi è di più: esso, nel suo iter argomentativo, giunge addirittura a sostenere che le ricorrenti *"avrebbero potuto – attesa la valenza abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - e dovuto, alla luce della successiva chiusura delle graduatorie, presentare, già in epoca anteriore alla trasformazione della graduatorie da permanenti ad esaurimento, la domanda di inserimento nelle stesse, e ove tale domanda fosse stata respinta per ritenuto difetto del titolo abilitante, richiedere giudizialmente la disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo, richiesta avanzata tardivamente nel presente giudizio, per avvenuto superamento dei limiti temporali previsti dalla legge"*.

Precisa, a tal uopo, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, *"annullando il D.M. 01.04.2015 nella parte in cui non consentiva ai ricorrenti, in possesso di analogo titolo, l'iscrizione nelle dette graduatorie ad esaurimento, non ha affatto creato un diritto ex novo, limitandosi a riconoscere valore abilitante al titolo magistrale sulla base della ricognizione della normativa già esistente al momento della chiusura delle GAE con la conseguenza che – venendo alla fattispecie in esame - già allora le ricorrenti possedevano i requisiti per presentare tempestivamente la domanda di inserimento e, a fronte dell'avvenuto rifiuto, del MIUR, di coltivare le proprie pretese in giudizio"*.

Rifiuta, infine, di accordare alla sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 efficacia *erga omnes*, avendo essa ad oggetto l'annullamento di atto (il

D.M. n. 235/2014), di cui disconosce la portata di atto a contenuto generale.

Come risulta evidente il Giudicante fonda il suo diniego su tre affermazioni:

- a) la ritenuta chiusura delle G.A.E per effetto dell'art.1, comma 605, lett. c) della L. n. 296/2006 e dell'art. 9, comma 20 del d.l. 70/2011 conv. in L. 106/2011;
- b) la omessa presentazione da parte delle ricorrenti della domanda di inserimento nelle graduatorie prima di tale freno, in quanto titolari di un titolo abilitante all'insegnamento;
- c) il disconoscimento del valore di efficacia pronuncia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S.

Trattasi di valutazioni del tutto erronee.

Sub a) Non è affatto vero che l'entrata in vigore della L. n. 296/2006 art.1, comma 605, lett. c), ha posto uno sbarramento alla pretesa delle ricorrenti, come viceversa dichiara il Giudicante.

Tale Legge, infatti, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie permanenti ad esaurimento, si è limitata a bloccare l'inclusione in esse soltanto di coloro che avevano conseguito l'abilitazione all'insegnamento in epoca successiva alla trasformazione, preservando invece il diritto all'inserimento di coloro che, come le ricorrenti, alla data di entrata in vigore di detta normativa, ne erano già in possesso.

Sul punto, il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 1973/2015, sulla scorta del suo precedente parere n. 03813/2013, contenuto nel D.P.R. del 25.03.2014, ha affermato: "*i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano già in possesso del titolo abilitante*".

L'eminente organo di giustizia amministrativa, assestandosi fermamente sulla posizione già assunta nell'evocata pronuncia, ha tanto ulteriormente ribadito anche in ben altre due successive sentenze (C.d.S. sez. VI, n. 3628 del 21.07.2015 e la 3788/2015 del 03.08.2015). La granitica statuizione del Consiglio di Stato è stata accolta anche da

pronunce dei più accorti e meticolosi Tribunali ordinari, tra cui va inserita quella n. 5735 del 08.09.2015 di questo Tribunale in composizione collegiale (doc. all. n. 3).

Quest'ultimo, infatti, con esplicito riguardo all'art. 1, comma 605, lett. c, della L. n. 296/2006, ha sottolineato:

"con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento - finalizzata a contenere la spesa pubblica e a assorbire il precariato - si impediva l'inserimento in graduatoria di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già in quella graduatoria erano stati inseriti. E tuttavia tale impedimento riguardava, come è chiaro nel dettato normativo - esclusivamente i soggetti che avessero conseguito la abilitazione all'insegnamento in epoca successiva alla trasformazione, non investendo anche tutti coloro che invece erano già in possesso di valido titolo abilitante".

Analoga interpretazione dell'art. 1, comma, 605 lett. c) della L. n. 296/2006 è giunta anche da altre corti di merito: a titolo esemplificativo, ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 20.07.2015, ordinanze del Tribunale di Pordenone del 11.06.2015 e del 20.07.2015, ordinanza del Tribunale di Enna del 13.08.2015; ordinanza del Tribunale di Ravenna del 10.09.2015).

Da ultimo, ancora il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 02.11.2015 (doc. all. n. 4), ha così dichiarato: *"la normativa è chiarissima e parla di abilitazione come valido titolo di accesso alle graduatorie. La legge finanziaria n. 296/2006, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di nuovi abilitati nella terza fascia delle graduatoria. Le ricorrenti non sono nuovi abilitati in quanto il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto per tutte entro l'a.s. 2001/2002".*

Se tale disposizione, correttamente letta, non pone alcuna occlusione all'introduzione nelle G.A.E di chi, come le ricorrenti, possiede il diploma magistrale ottenuto entro l'a.s. 2001/2002, non ne pone nemmeno il D.L. n. 70/2011 conv. in L. 106/2011.

Su di esso, ancora questo Tribunale:

"questo collegio, condividendo le valutazioni del consiglio di Stato, dissente dall'interpretazione del giudice di prime cure, che ha motivato

il rigetto considerando che il c.d. decreto sviluppo/D.L. 70/2011) esclude espressamente ulteriori inserimenti, poiché invece, chi, come la ricorrente era in possesso del diploma magistrale fin dal 2001-2002 non poteva essere considerato nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie poiché la norma fa espressamente salvi "i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione", prima della trasformazione delle graduatorie".

Come risulta evidente, la valutazione dell'art.1, comma 605, lett. c) L. n. 296/2006 e dell'art. art. 9 co 20 del d.l. n. 70/2011, conv. nella L. n. 106/2011 da parte del Giudice di prime cure è distorta in quanto evidentemente dettata da una interpretazione superficiale e frettolosa della normativa in oggetto.

Sub. b) Parimenti scorretta è l'affermazione del Giudice secondo cui le ricorrenti "avrebbero potuto – attesa la valenza abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - e dovuto alla luce della successiva chiusura delle graduatorie ad esaurimento, presentare, già in epoca anteriore alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la domanda di inserimento nelle stesse".

*E' noto e riconosciuto anche dal Ministero convenuto che, prima dell'intervento del Consiglio di Stato, la natura abilitante del diploma magistrale *de quo*, seppure diritto esistente nell'ordinamento, veniva **CAPARBIAMENTE ED INCOMPRENSIBILMENTE NEGATO DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA STESSA.***

La questione, dunque, va correttamente posta.

Invero, le ricorrenti, né prima della legge L. n. 296/2006 e né, all'atto della sua emanazione, hanno potuto presentare la domanda di inclusione in graduatoria poiché il Ministero, in sprégio della diversa normativa esistente, ha sempre disconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale ottenuto entro l'a.s. 2001/2002, sebbene esso costituisse **il solo e necessario requisito ai fini dell'accesso.**

Soltanto a seguito dell'intervento del Consiglio di Stato, con il parere n. 03813/2013 del 11.09.2013, contenuto nel D.P.R. del 15.03.2014, il M.I.U.R., rivedendo la propria posizione ostruzionistica, si è risolto ad emanare un primo decreto ministeriale – il D.M. n. 353 del 22.05.2014 - con il quale - **SI BADI BENE - ha riconosciuto il valore abilitante**

il rigetto considerando che il c.d. decreto sviluppo/D.L. 70/2011) esclude espressamente ulteriori inserimenti, poiché invece, chi, come la ricorrente era in possesso del diploma magistrale fin dal 2001-2002 non poteva essere considerato nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie poiché la norma fa espressamente salvi "i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione", prima della trasformazione delle graduatorie".

Come risulta evidente, la valutazione dell'art.1, comma 605, lett. c) L. n. 296/2006 e dell'art. art. 9 co 20 del d.l. n. 70/2011, conv. nella L. n. 106/2011 da parte del Giudice di prime cure è distorta in quanto evidentemente dettata da una interpretazione superficiale e frettolosa della normativa in oggetto.

Sub. b) Parimenti scorretta è l'affermazione del Giudice secondo cui le ricorrenti *"avrebbero potuto – attesa la valenza abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - e dovuto alla luce della successiva chiusura delle graduatorie ad esaurimento, presentare, già in epoca anteriore alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la domanda di inserimento nelle stesse"*.

E' noto e riconosciuto anche dal Ministero convenuto che, prima dell'intervento del Consiglio di Stato, la natura abilitante del diploma magistrale de quo, seppure diritto esistente nell'ordinamento, veniva CAPARBIAMENTE ED INCOMPRENSIBILMENTE NEGATO DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA STESSA.

La questione, dunque, va correttamente posta.

Invero, le ricorrenti, né prima della legge L. n. 296/2006 e né, all'atto della sua emanazione, hanno potuto presentare la domanda di inclusione in graduatoria poiché il Ministero, in sprégio della diversa normativa esistente, ha sempre disconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale ottenuto entro l'a.s. 2001/2002, sebbene esso costituisse **il solo e necessario requisito ai fini dell'accesso.**

Soltanto a seguito dell'intervento del Consiglio di Stato, con il parere n. 03813/2013 del 11.09.2013, contenuto nel D.P.R. del 15.03.2014, il M.I.U.R., rivedendo la propria posizione ostruzionistica, si è risolto ad emanare un primo decreto ministeriale – il D.M. n. 353 del 22.05.2014 - con il quale - **SI BADI BENE - ha riconosciuto il valore abilitante**

del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, pur se ai soli fini dell'inserimento di detti diplomati nelle graduatorie di II^a fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze brevi e saltuarie.

L'opposizione del M.I.U.R. al riconoscimento del valore di tale titolo è stata stigmatizzata dal Consiglio di Stato che ha ravvisato in tale condotta l'esercizio di un autentico eccesso di potere (C.d.S. n. 3238 del luglio 2015, in senso conforme anche la n. 3788 del 03.08.2015).

Condividendo da tale indirizzo e mutuando da esso, questo Tribunale, dapprima ha ricordato (v. pag. 2 e 3 della sua pronuncia) le norme che attribuiscono al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 il valore di titolo abilitante all'insegnamento (D.Lgs n. 297/1994, art. 197, D.M. del 10.03.1997, D.P.R. n. 323/1998), e poi ha osservato:

"dalla richiamata normativa emerge che il legislatore, nel momento in cui ha previsto il necessario conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell'infanzia e primaria, ha tuttavia salvaguardato il valore legale dei titoli rilasciati dagli istituti magistrali all'esito dei corsi di studio intrapresi fino all'a.s. 1997-1998, specificando che il conseguimento dei titoli suddetti abilitava all'insegnamento nella scuola elementare (oggi primaria) e permetteva l'accesso ai concorsi per titoli ed esami per posti di docente nella scuola materna ed elementare".

Ha quindi affermato:

"nella progettazione del MIUR., l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato sarebbe preclusa per l'impossibilità stabilita dalla l. n. 296/2006 di ampliare dette graduatorie mediante nuove iscrizioni. E, tuttavia, come si ripete, sebbene il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante all'inserimento nelle prescritte graduatorie sia avvenuto soltanto nel 2014 a seguito delle pronunce del C.D.S., esso era già in possesso della ricorrente al momento della entrata in vigore..."

Ne deriva che "la ricorrente non ha potuto inserire la domanda nelle GAE perché prima dell'intervento del C.d.S. il titolo abilitante da lei posseduto erroneamente non era considerato tale dall'amministrazione".

Da tali premesse, il Tribunale desume che:

“non è possibile dubitare del fumus boni iuris, venendo in rilievo il perdurante quanto ingiustificato comportamento dell'amministrazione convenuta che, pur dopo l'annullamento del D.M. 235/2014 da parte del C.d.S. nei termini sopra indicati, non ha ritenuto di apportare alcuna modifica al sistema informatico di presentazione delle domande, di fatto perseverando nell'atteggiamento che ha impedito l'accesso alle graduatorie di cui si discorre da parte dell'odierna ricorrente.”

Dunque, anche la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 20.07.2015, ordinanze del Tribunale di Pordenone del 11.06.2015 e del 20.07.2015, ordinanza del Tribunale di Enna del 13.08.2015; ordinanza del Tribunale di Ravenna del 10.09.2015, ordinanza del Tribunale di Pordenone del 02.11.2015), ha evidenziato come il Ministero avesse sempre ignorato la valenza abilitante del diploma magistrale ottenuto entro l'a.s. 2001/2002, e ciò anche all'atto dell'entrata in vigore della L. n. 296/2006.

Tant'è che la predetta amministrazione scolastica, già prima di quest'ultima come, all'atto della sua emanazione, aveva con la propria normativa inibito a coloro che ne erano in possesso di inserirsi in graduatoria.

Sul punto, va ricordato che il **D.D.G. del 16.03.2007, emanato dal Ministero a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 296/2006**, ad oggetto *“aggiornamento ed integrazioni GAE biennio 2007/2008”* (doc. all. n. 5), **non include** certo i diplomati magistrali *de quo tra i soggetti ai quali consente l'inclusione* (v. art. 4).

A tanto si aggiunge l'adozione da parte del M.I.U.R di un complesso meccanismo per la presentazione della domanda – costituito dall'inoltro mediante modalità telematica con accesso dall'apposita sezione del sito del M.I.U.R denominata *“Istanze on line”*-, che ha ostacolato **materialmente** il deposito, cartaceo e non, dell'istanza.

Tanto si è verificato anche con il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle G.A.E, il quale non permette agli aspiranti candidati all'ingresso, come le ricorrenti, nemmeno di entrare nella piattaforma web.

Se quindi siffatto riconoscimento si è avuto soltanto nel 2014 con il citato D.P.R. del 15 marzo, nonostante la sussistenza – come ammette

lo stesso Giudice di prime cure *“della normativa già esistente al momento della chiusura delle GAE”* -, come avrebbero potuto le ricorrenti presentare domanda antecedentemente alla metamorfosi delle graduatorie, atteso che erano in possesso di un titolo DISCONOSCIUTO DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA?

Se il Ministero ne arrestava il diritto all'inserimento (secondo una prassi del tutto *contra legem!*), per quale supportato motivo ed in forza di quale disposizione normativa le ricorrenti avrebbero dovuto intraprendere un giudizio anche stante l'assenza di termini prescrizionali o decadenziali?

In proposito, giova riportare quanto statuito dal Tribunale di Enna in un ordinanza del 13.08.2015: *“si ritiene pertanto che la norma L. 296/2006 non sancisca alcuna espressa decadenza per come si può desumere sia da un'interpretazione letterale: “sono fatto salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione”, ed in particolare, l'utilizzo della preposizione “per” (piuttosto che, ad esempio, “entro il termine perentorio) dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che la legge in questione, prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.000+3000) per il triennio 2007/2009 e, quindi, la ratio di una eventuale decadenza andrebbe limitata -esclusivamente- a quel piano di assunzione e a quel triennio. Tale interpretazione pare essere quella più costituzionalmente orientata tenendo in considerazione il fatto che il ministero non consentiva la presentazione della domanda amministrativa via web (unica modalità consentita dai d.m. che si sono susseguiti nel tempo) e tenendo in considerazione il fatto che, lo stesso ministero non aveva mai riconosciuto il valore abilitante del titolo in questione, perlomeno sino al citato d.p.r.. Anzi va considerato che una diversa interpretazione comporterebbe una violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza, a fronte di un inveterato comportamento del datore di lavoro (che è anche pubblica amministrazione) che, appunto, non consentiva neanche che venisse presentata la domanda telematica sancendo, con proprio atto*

autoritativo e normativo la inammissibilità di quella cartacea" (in tal senso anche Tribunale di Ravenna ord. del 10.09.2015).

Il ragionamento del Giudice, dunque, alla luce di tali osservazioni, non può che apparire confuso e contraddittorio e lo è ancor più in quanto esso giunge paradossalmente a "rimproverare" le ricorrenti per non aver inoltrato una domanda che neppure gli era concesso di inoltrare.

In virtù delle predette deduzioni, è evidente, pertanto, che il citato D.M. n. 235/2014 - dei cui artt. 9, commi 2-3 e 10, comma 2 lettera b), si chiede la disapplicazione -, è illegittimo proprio in quanto, consentendo soltanto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III^ fascia, impedisce arbitrariamente ai diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002, il diritto di accedervi, pur se possessori del presupposto sufficiente per l'ingresso, ossia del titolo abilitante all'insegnamento.

Esso, quindi, in questi termini, costituisce e va correttamente inteso come atto amministrativo ostativo all'accesso.

Sub c) Il Giudicante, inoltre, ritiene che la sentenza del C.D.S. n. 1973/2015, difetti di efficacia *erga omnes*.

Giova ricordare che, sia nella giurisprudenza di amministrativa che di legittimità, è pacifico il principio di efficacia *erga omnes* di pronunce inerenti atti amministrativi a contenuto generale (pagine 14-16 del ricorso depositato il 25.09.2015).

Lo stesso Consiglio di Stato, nelle sentenze n.ri 3688 del 21.7.2015 e n. 3788 del 03.08.2015, riferendosi alla sua precedente pronuncia n. 1973/2015, parla di pacifico annullamento *erga omnes* dell'atto lesivo (ossia del D.M. n. 235/2014).

Parimenti si pone l'ordinanza n. 4568 del 22.10.2015 n. 4568 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione terza bis) che ha affermato:

"con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. MIUR n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente non previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R n. 235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato e, che,

pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”.

Ma, pur volendo opinare in senso contrario come il Giudice di prime cure, è evidente che, al di là dell'efficacia oggettiva o soggettiva delle pronunce della giurisprudenza amministrativa, detta sentenza, per aver chiarito la genesi normativa all'origine del diritto all'inclusione per cui è causa ed averne riconosciuto la sussistenza, **costituisce imprescindibile ed illustre precedente di “carattere ricognitivo” cui uniformarsi.**

Sul punto, giova rammentare che questo Tribunale, con peculiare attenzione alla sentenza n. 1973/2015, ha rilevato come essa, *“dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha rimosso l'ulteriore impedimento all'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti titolari del suddetto diploma, cagionato dal D.M. n. 235/2014”.*

*** **

In virtù delle argomentazioni sollevate, non vi è dubbio che sussiste il *fumus boni iuris* all'accoglimento in via cautelare della pretesa delle ricorrenti, vertendosi in materia di un **diritto già esistente.**

Sul punto, il giudice Delio Cammarosano del Tribunale di Siena, mutando l'orientamento negativo da lui esplicitato nella precedente fase cautelare, così motiva l'accoglimento delle domanda di inclusione nelle G.A.E nella giovanissima pronuncia **n. 299 del 11.11.2015:**

“In sostanza deve e può affermarsi che un diritto, come abbiamo detto già sussistente, possa restare quiescente addormentato, nel bosco della selva normativa, in attesa, in stand by e, ciò essenzialmente, non per inerzia del titolare, ma in forza di una indiscussa granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, quindi da un potere pubblico, che autoritativamente nemmeno consentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda, nessuna decadenza, pertanto, potendo ritenersi operante. Pur non versandosi certamente in un caso di inadempimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e l'inoperatività di qualsiasi decadenza”.

Sulla sussistenza del *periculum in mora*

Il Giudice monocratico ha respinto la domanda anche sotto il profilo del *periculum in mora*, ritenendo che la L. n. 107/2015, all'art.1, comma 96, sancisce l'assunzione a tempo indeterminato dei soli iscritti "a pieno titolo" laddove il provvedimento cautelare darebbe luogo ad una "mera iscrizione con riserva".

Tanto è smentito dallo stesso M.I.U.R. che, in ben due note (M.I.U.R. – AOODGCASIS prot. Registro Ufficiale 002198 del 30.06.2015 e M.I.U.R. – AOODGPER prot. Registro Ufficiale 0019621 del 6.7.2015), non pone alcuna differenziazione tra provvedimenti cautelari o non ai fini dell'inserimento a pieno titolo.

Tale condotta è agevolmente desumibile dalla lettura delle circolari emesse a riguardo, tra cui si annovera la n. 419 del 29.09.2015 del M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno (doc. all. n. 6).

Con essa, infatti, quest'ultimo decreta l'inserimento a pieno titolo nelle G.A.E anche dei soggetti destinatari di sole ordinanze cautelari.

Singolare è anche il fatto che tra tali soggetti rientri anche la sig.ra Soriente Simona, destinataria della citatissima pronuncia cautelare n. 5753 del 08.09.2015, resa da questo Tribunale in composizione collegiale!

Tuttavia, anche al di là di tutto ciò, è palese che la valutazione del Giudice di prime cure – da sola - non può di certo sconfiggere il lamentato *periculum* se vagliata anche alla luce delle ulteriori ragioni enunciate in ricorso dalle ricorrenti a fondamento di esso (ragioni, su cui il Giudicante, invece, nulla ha osservato).

L'urgenza dell'invocato provvedimento cautelare trova sostentamento, infatti, oltre che nel pregiudizio derivante dallo svolgimento del Piano straordinario di immissione in ruolo di cui alla L. n. 107/2015, anche in altri motivi.

Sì consideri, in particolare, l'impossibilità per le ricorrenti, a causa della mancata inclusione in graduatoria, di essere destinatarie di un contratto di lavoro a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto ed, anche in forza del punteggio a tal uopo maturato, della

stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non va trascurato che anche questo Tribunale, alla pari di altri, ha ammesso l'esistenza del requisito *de quo*, leggendolo nell'ottica di tali aspetti, convenendo che il tempo necessario per la celebrazione del processo nelle forme ordinarie sarebbe foriero di innegabili e gravi danni professionali.

Allo stesso modo, il C.d.S, nella sentenza n. 3658/2014, ha rilevato la presenza di nocumento, evidenziando che i soggetti come le ricorrenti appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

Il *periculum*, inoltre, è esistente anche se soppesato alla luce dell'art. 1, comma 105 della L. 107/2015.

Secondo quanto previsto da detta disposizione normativa, infatti, le graduatorie ad esaurimento, **con decorrenza 01.09.2015, perderanno efficacia se esaurite**; il che significa che le ricorrenti, anche in virtù delle immissioni disposte tramite il piano straordinario, resterebbero prive per sempre sia del diritto all'assunzione in un posto stabile e sia – in ogni caso – anche di supplenze future con incarico annuale, come rettamente sottolineato anche dal Tribunale di Pordenone nell'ordinanza del 11.06.2015 (in atti).

Né – di contro – può asserirsi che, poiché ormai il suddetto Piano straordinario volge al termine, verrebbe meno una delle ragioni giustificatrici della tutela cautelare richiesta.

Anche esaminato sotto tale profilo, il pericolo grave ed irreparabile continua a permanere.

Anzi, proprio le nuove immissioni in ruolo determinate dal Piano fanno ravvisare maggiormente l'urgenza dell'invocata tutela cautelare in quanto esse potrebbero pericolosamente assottigliare o neutralizzare del tutto ed in breve tempo le graduatorie, con immaginabile nocumento per le ricorrenti.

*** **

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c

Il sottoscritto avvocato Marta Borghese, quale procuratore e difensore delle ricorrenti in virtù di procura speciale alle liti a margine del

presente ricorso,

premessò che

il ricorso proposto ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Salerno per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA);

La Legge n. 107/2015, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo, all'art. 1, comma 100, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali; il che implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle GAE, potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali con derivante potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento delle platee dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

poiché risultano controinteressati al presente ricorso **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dei 101 ambiti territoriali italiani** per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), vigenti per gli anni scolastici 2014-2017, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere ad essi notificato.

RILEVATO CHE

la **notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione della **consistenza numerica dei destinatari e dell'impossibilità di identificarli ed oltremodo gravosa**;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

affiché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con le modalità di cui all'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), vigenti per gli anni

scolastici 2014-2017- attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>, dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi la quale si procede; numero del registro del reclamo e data dell'udienza;
- b) nome delle ricorrenti ed indicazione dell'amministrazione convenuta;
- c) sunto dei motivi del reclamo;
- d) indicazione dei contro interessati, genericamente individuati come **"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), vigenti per gli anni scolastici 2014-2017 (ed , in particolare, i docenti inseriti per le suddette classi concorsuali nell'ambito territoriale di Salerno)"**;
- e) testo integrale del reclamo e pedissequo decreto di fissazione di udienza.

*** **

Tanto premesso, le ricorrenti, come sopra rappresentate e difese, chiedono che l'On.le Tribunale adito in composizione collegiale, come sopra richiesto, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

- **accogliere il reclamo** proposto e, per l'effetto, **previo annullamento dell'ordinanza impugnata** e previo accertamento *incidenter tantum* della nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs n. 165/2001,
- del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e, in particolare, nella parte in cui:
 - all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", commi 2 e 3, stabilisce che *..la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB (...)secondo le*

- seguenti modalità (...) a) registrazione del personale interessato; tale operazione che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line"- presentazione delle Istanze via web- registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14.00) nella sezione dedicata, "Istanze on line"- presentazione delle Istanze via web- inserimento", presente sul sito internet del Ministero";
- all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni ed esclusioni", al comma 2, lettera b), stabilisce "(...) è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 (...)";

- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresi quelli che danno attuazione alla L. n. 107/2015 (Legge sulla Buona Scuola);
- delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) ed annessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014-2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti,

CON DECRETO, STANTE L'ASSOLUTA URGENZA

OVVERO, in subordine, **CON ORDINANZA, CONVOCATE LE PARTI** e il termine per la notifica del presente atto, autorizzandola - se ritenuto- anche alla notificazione ex art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati, con inserimento del reclamo nell'area telematica del sito istituzionale del M.I.U.R,

- **ordinare alle Amministrazioni convenute**, ognuna per le proprie determinazioni, **diconsentire la presentazione della domanda di inserimento delle RICORRENTI nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive**

dell'Ambito Territoriale di Salerno, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) ed annessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014-2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta le domande/diffide inviate da ciascuna delle ricorrenti al M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del M.I.U.R, o, comunque in subordine, consentendone la nuova produzione in via cartacea;

- **ordinare alle Amministrazioni convenute**, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere le predette domande e dunque inserire le ricorrenti nelle predette graduatorie ad esaurimento e relativi elenchi per il sostegno a pieno titolo a tutti gli effetti con il punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;
- **quanto sopra CON EFFETTO RETROATTIVO dalla data di approvazione delle GAE** ovvero dalla data di presentazione delle domande/diffide inviate da ciascuna delle ricorrenti al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X- Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea o, ancora più in subordine, dalla data della domanda giudiziale e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali della doppia fase di giudizio, oltre rimborso delle spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato.

Si offrono in comunicazione:

- 1) copia autentica dell'ordinanza impugnata;
- 2) copia ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa depositato il 25.09.2015;
- 3) copia ordinanza del Tribunale di Salerno del 08.09.2015;
- 4) copia ordinanza del Tribunale di Pordenone del 02.11.2015;
- 5) copia D.D.G. del M.I.U.R del 16.03.2007- stralcio;

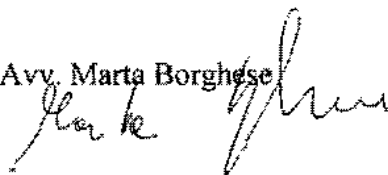
- 6) copia circolare n. 419 del 29.09.2015 del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno;
- 7) copia istanza telematica indirizzata al G.D.L. del Tribunale di Salerno di rilascio del fascicolo di parte della prima fase di giudizio, datata 16.11.2015, corredata di ricevute di accettazione e consegna.

Si precisa che, allo stato, il Giudice del Lavoro – dott.ssa Musella – non ha ancora provveduto sulla richiesta autorizzazione al ritiro che fascicolo che, pertanto, si trova ancora depositato nel fascicolo di ufficio R.g. n. 6838/2015.

Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, successivamente modificato dall'art. 37 del D.L. 06.07.2011, convertito dalla legge 15.07.2011 n. 111, le ricorrenti dichiarano di avere un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., relativo all'anno 2014, inferiore ad euro 34.107,72, come indicato nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritta dalla stesse che, unitamente a copia delle rispettive carte di identità, si allegano alla nota di ferma iscrizione a ruolo. Pertanto, esse sono esentate dal pagamento del suddetto contributo.

Vallo della Lucania (Sa) li, 24.11.2015

Avv. Marta Borghese





TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro

86/15 R. Reclam.

N. Cron.

IL PRESIDENTE

Io l'art. 669 terdecies c.p.c.

L'udienza del 26.1.016 alle ore 10.30 per la trattazione del reclamo in

presenza di consiglio con il collegio così composto: IN AULA M128 (DR. DE MARCO)

Avv. DE MARCO

Presidente

BELMANI

relatore

D'ANTONIO

Assegna al ricorrente termine fino al 10.1.016 per la notifica alla controparte di copia
del ricorso e del presente decreto. EX ART. 154 c.p.c. LAMB. NOTIF. IN RECLAMO SECONDO
LE MODALITA' VI INDICATE.

Salerno, 9.12.015

Il Cancelliere

Depositata in cancelleria

già 10-42-2015

Il Cancelliere

rilasciare n.2 copie conformi

all'avv. del ricorrente.

Salerno,

Il Cancelliere

IL PRESIDENTE



E' copia conforme all'originale

Salerno, 05 GEN. 2016

Il Cancelliere

Il Funzionario giudiziario

Dolissa Liana Crudele